



Imposta sulle transazioni digitali (*web tax*)

Viene istituita l'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti in Italia. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

L'imposta si applica **con l'aliquota del 3%**, sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese al netto dell'Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.



L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3mila unità.

L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti **committenti** dei servizi salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione (o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura) di non superare il limite di transazioni sopra indicato. Gli stessi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo.

L'imposta sarà applicata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di **pubblicazione del decreto ministeriale che dovrà individuare le prestazioni di servizi da assoggettare al nuovo tributo.**

Decorrenza 2019.